**Amministrazione di sostegno**

**COS'E'**

È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che, pur mantenendo la capacità di intendere e volere, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).

Scopo della legge è quello di andare incontro a tali persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro.

Per questo motivo l’istanza per la nomina dell’amministrazione di sostegno,che può essere proposta dallo stesso beneficiario, deve indicare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.

Non è necessaria l’assistenza del difensore

L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare. Ogni soggetto, in previsione di una propria futura incapacità fisica o psichica, può designare, ora per allora, il proprio nominando amministratore di sostegno; tale designazione deve ricoprire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e necessita quindi l’intervento del Notaio. In mancanza di tale previa designazione, ovvero in presenza di gravi motivi, l’amministratore viene nominato dal Giudice tutelare e viene scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi amministratore una persona estranea (ad esempio in caso di conflitto fra parenti).

**NORMATIVA**

* [Legge n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore 19/03/2004](https://www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/Giudice%20Tutelare/Normativa/Legge%20n%c2%b0%206%20del%209-01-2004%20(G.U.%20n.%2014%20del%2019-01-2004)%20in%20vigore%2019-03-2004.doc)
* [Art.720 bis Codice di Procedura Civile](https://www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/Giudice%20Tutelare/Normativa/Art.720%20bis%20Codice%20di%20Procedura%20Civile.doc)

**CHI PUO' RICHIEDERLA**

La domanda può essere presentata dall'interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al Procuratore della Repubblica per il suo intervento.

**COME SI SVOLGE**

Deve proporsi domanda al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero). Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza.

Il Giudice Tutelare fissa udienza di audizione personale del beneficiario e il ricorrente deve notificare al beneficiario il ricorso e ai parenti ed agli affini il decreto di fissazione udienza.

All’udienza il Giudice Tutelare deve sentire l'interessato e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.

Se la persona interessata è trasportata in ambulanza il Giudice potrà esaminarla all’interno del veicolo. Se non è possibile trasportare neanche in ambulanza l’interessato, è necessario segnalarlo nella domanda e produrre un certificato medico di non trasportabilità da presentare con il ricorso . In tale certificato il medico dovrà espressamente specificare che la persona non è trasportabile neanche in ambulanza. In questo caso il Giudice Tutelare si recherà presso il suo domicilio. Ove la persona interessata non compaia il Giudice dovrà rinviare la decisione e fissare nuova udienza per l’esame.

Contro i decreti del giudice tutelare può essere proposto reclamo al Tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto (per maggiori informazioni vedi scheda "[**Reclamo avverso provvedimenti del Giudice Tutelare**](http://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/Content/Index/43704)". Per i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno il reclamo si propone alla Corte d'Appello.

**EFFETTI**

Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.

L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

L’amministratore dovrà documentare le spese di rilevante entità . Non è necessario invece allegare scontrini delle spese correnti. In occasione del rendiconto, quindi annualmente, l’amministratore fornirà per iscritto al Giudice Tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario allegando altresì certificato medico.

L’amministratore potrà erogare spese ordinarie nei limiti fissati dal Giudice nel decreto. Se il limite si rivelasse troppo basso, dovrà chiedere al Giudice un suo adeguamento prima di superarlo, oppure, per casi in cui la spesa abbia carattere eccezionale e non abituale, una specifica autorizzazione.

L’amministratore deve evidenziare per iscritto, depositando la richiesta in cancelleria, eventuali esigenze sopravvenute che rendano necessario modificare o integrare i poteri previsti nel decreto di nomina (es. se il beneficiario eredita un immobile sarà necessario prevedere anche i poteri di vendere o gestire l’immobile).

Se si rendesse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione (partecipare ad atti notarili, accendere mutui, promuovere giudizi ed altro, v. art. 374 e 375 c.c.) e comunque quelli per cui il Giudice abbia così stabilito, l’amministratore, prima di compierli, dovrà chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione

**SITUAZIONI DI URGENZA**

In caso di necessità molto urgente, il Giudice Tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti immediati (art. 405 co.4) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti

**COSTI**

* Contributo Unificato – Esente
* Una marca da € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica

Non necessitano di marche da bollo :

* + I rendiconti ;
  + Le comunicazioni al G.T ,
  + Le richieste motivate di esonero o di sostituzione
  + Tutte le istanze di autorizzazione che vengono decise dal G.T